# ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
5 dicembre 1996 *

Nel procedimento C-175/96 P,

**Orlando Lopes,** dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, 10, rue Léon Thyes,

ricorrente,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 febbraio 1996, causa T-280/94, Lopes/Corte di giustizia (Racc. PI pag. II-239), in quanto ha respinto le sue conclusioni dirette all'annullamento della decisione comunicatagli l'11 febbraio 1994, recante rigetto della sua candidatura ai posti dichiarati vacanti con l'avviso CJ 68/92, e della decisione 17 dicembre 1993 con cui gli si nega l'autorizzazione a lavorare secondo un orario flessibile, nonché alla condanna della Corte di giustizia di risarcire il danno materiale e morale che egli ritiene di aver subito come conseguenza del comportamento dei suoi superiori gerarchici e delle decisioni impugnate,

procedimento in cui l'altra parte è:

**Corte di giustizia delle Comunità europee,**

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori L. Sevón, giudice, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore) e M. Wathelet, giudici,

* Lingua processuale: il francese.

avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

## Ordinanza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 maggio 1996 e iscritto a ruolo il 21 maggio successivo, il signor Orlando Lopes ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle disposizioni corrispondenti degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza 29 febbraio 1996, causa T-280/94, Lopes/Corte di giustizia (Racc. PI pag. II-239), in quanto ha respinto le sue conclusioni dirette all'annullamento della decisione comunicatagli l'11 febbraio 1994, recante rigetto della sua candidatura ai posti dichiarati vacanti con l'avviso CJ 68/92, e della decisione 17 dicembre 1993 con cui gli si nega l'autorizzazione a lavorare secondo un orario flessibile, nonché alla condanna della Corte di giustizia a risarcire il danno materiale e morale che egli ritiene di aver subito come conseguenza del comportamento dei suoi superiori gerarchici e delle decisioni impugnate.

2 Il ricorso del signor Lopes è stato proposto con la sua sola firma. Esso è accompagnato da un certificato del Consiglio generale dell'ordine degli avvocati del Portogallo da cui risulta che, benché la sua iscrizione all'ordine sia stata sospesa a decorrere dal 19 ottobre 1983, l'interessato è stato autorizzato a patrocinare le proprie cause con decisione 23 febbraio 1996.

3 Con lettera della cancelleria della Corte 1° luglio 1996, il signor Lopes è stato invitato a proporre un ricorso conforme ai requisiti dell'art. 17 dello Statuto CE della

Corte di giustizia (in prosieguo: lo «Statuto») e dell'art. 37 del suo regolamento di procedura, facendolo firmare «da un avvocato indipendente ed abilitato ad esercitare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all'Accordo» sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l'«Accordo SEE»).

4 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'11 luglio 1996 e iscritto a ruolo il 15 luglio successivo, il signor Lopes ha chiesto alla Corte di dichiarare che il suo ricorso era stato proposto in conformità alle disposizioni soprammenzionate e che quindi non erano necessarie regolarizzazioni. Egli sostiene che l'art. 17 dello Statuto e gli artt. 37 e 38 del regolamento di procedura prescrivono soltanto che il ricorso sia firmato da un avvocato iscritto all'albo di uno degli Stati membri della Comunità o di uno degli Stati aderenti all'Accordo SEE e che tale iscrizione sia attestata da un certificato depositato in cancelleria. Secondo lui, tali disposizioni non impongono, né nella loro lettera né nel loro spirito, che l'avvocato sia una persona diversa dalla parte da lui difesa. Il signor Lopes aggiunge che un obbligo del genere lederebbe i diritti della difesa, quali risultano in particolare dall'art. 6, n. 3, lett. c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e violerebbe il principio «nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet» e il principio di parità.

5 A termini dell'art. 17, terzo e quarto comma, dello Statuto,

«Le (...) parti [diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie o dagli Stati aderenti all'Accordo SEE] devono essere rappresentate da un avvocato.

Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte».

6 L'art. 19, primo comma, dello Statuto dispone poi:

«La Corte è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario (...)».

7 Infine, ai sensi dell'art. 37, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura della Corte,

«L'originale di ogni atto processuale deve essere sottoscritto dall'agente o dall'avvocato della parte».

8 La Corte ha già affermato che risulta inequivocabilmente dagli artt. 17, terzo comma (ex secondo comma), e 19, primo comma, dello Statuto nonché dall'art. 37, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura che un ricorrente deve farsi rappresentare da una persona abilitata a tale scopo e che la Corte può essere validamente adita solo con un atto introduttivo firmato da quest'ultimo. Dato che nessuna deroga o eccezione a tale obbligo è prevista dallo Statuto o dal regolamento di procedura, la presentazione di un atto introduttivo firmato dallo stesso ricorrente non può quindi essere sufficiente ai fini della proposizione di un ricorso (v. ordinanza della Corte 15 marzo 1984, causa 131/83, Vaupel/Corte di giustizia, non pubblicata nella Raccolta, punto 8).

9 La Corte ha quindi dichiarato costantemente che i ricorsi proposti con la sola firma del ricorrente sono irricevibili e che le cause corrispondenti devono essere

cancellate dal ruolo della Corte (v. ordinanza della Corte 26 febbraio 1981, causa 10/81, Farrall/Commissione, Racc. pag. 717, e 17 novembre 1983, causa 73/83, Stavridis/Parlamento, Racc. pag. 3803).

10 Tale soluzione vale anche se il ricorrente è un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi ad un giudice nazionale.

11 Infatti, dal testo dell'art. 17, terzo comma, dello Statuto, in particolare dall'uso del termine «rappresentate», risulta che una «parte» ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dalla sua qualità, non è autorizzata ad agire essa stessa dinanzi alla Corte, ma deve avvalersi degli uffici di un terzo abilitato ad esercitare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all'Accordo SEE. Altre disposizioni dello Statuto o del regolamento di procedura (v. gli artt. 19, primo comma, e 29 dello Statuto, nonché gli artt. 37, n. 1, 38, n. 3, e 58 del regolamento di procedura) confermano che una parte e il suo difensore non possono essere la stessa persona. Inoltre, come ha rilevato la Corte nell'ordinanza Vaupel/Corte di giustizia, già citata, punto 8, nessuna deroga o eccezione a tale principio è prevista dallo Statuto o dal regolamento di procedura della Corte.

12 Gli argomenti dedotti dal signor Lopes non consentono di escludere una siffatta interpretazione. Anzitutto, l'obbligo imposto ad una «parte», anche quando abbia la qualità di avvocato, di avvalersi di un terzo per provvedere alla sua rappresentanza dinanzi alla Corte non priva la «parte» di mezzi di difesa e non lede quindi i diritti della difesa. Il signor Lopes non può utilmente invocare in proposito l'art. 6, n. 3, lett. c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo ai diritti dell'imputato in materia penale, poiché la presente controversia non verte su «accuse in materia penale» ai sensi della detta Convenzione. In secondo luogo, l'obbligo controverso non conferisce al rappresentante di una parte più diritti di quanti non ne detenga la parte che egli rappresenta, nemmeno se quest'ultima ha la qualità di avvocato. Infine, tale obbligo, che pone le parti nelle stesse condizioni di difesa dinanzi alla Corte, indipendentemente dalla loro qualità professionale, non trasgredisce il principio di uguaglianza.

13 Di conseguenza, si deve dichiarare il ricorso del signor Lopes irricevibile e cancellare la causa dal ruolo della Corte.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

così provvede:

**1) Il ricorso del signor Lopes è irricevibile.**

**2) La causa è cancellata dal ruolo.**

Lussemburgo, 5 dicembre 1996.

Il cancelliere — Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass — L. Sevón